

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 15, co. 5	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, che stabilisce le modalità della <b>convergenza verso i costi standard delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni</b> che devono essere finanziate integralmente attraverso il Fondo perequativo.		
Art. 15, co. 8	<b>Decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, sono stabilite le modalità della <b>convergenza verso le capacità fiscali della perequazione</b> per le spese relative ai livelli delle prestazioni non essenziali.		
Art. 17, co. 2	<b>Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze</b> con cui sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni RCAuto.	Entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto <b>(3 giugno 2011)</b>	Decreto Dir. Gen. Finanze 3 giugno 2011 <i>(G.U. n. 131/2011)</i>
Art. 17, co. 3	Con <b>provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</b> è approvato il <b>modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni</b> di cui alla legge n. 1216/1961 e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello.	Entro il 2011	Provvedimento 29 dicembre 2011 <i>Protocollo N. 178484/2011</i> Provvedimento 20 aprile 2012
Art. 17, co. 6	Con il <b>decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> previsto ai sensi dell'articolo 56, co. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 sono modificate le <b>misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT)</b> di cui al D.M. n. 435 del 1998.	<b>Entro 30 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del decreto <b>(26 giugno 2011)</b>	
Art. 18, co. 1	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui, a decorrere dal 2012, è stabilita l' <b>aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF</b> per assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi.		D.P.C.M. 10 luglio 2012 <i>(G.U. n. 209 del 7/9/2012)</i>
Art. 18, co. 3	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> che individua i <b>trasferimenti statali alle province da sopprimere</b> .	<b>Entro 90 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del decreto <b>(25 agosto 2011)</b>	D.P.C.M. 12 aprile 2012 <i>(G.U. n. 129 del 5/6/2012)</i>
Art. 18, co. 5	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> che ridetermina l' <b>importo dell'accisa sull'energia elettrica</b> in modo da assicurare l'equivalenza del gettito a seguito della soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dell'addizionale provinciale alla medesima accisa e l'attribuzione del relativo gettito allo Stato.		D.M. Economia 30 dicembre 2011 <i>(G.U. n. 304 del 31/12/2011)</i>
Art. 19, co. 2	<b>Atto amministrativo di ciascuna Regione</b> a statuto ordinario con cui si determina, con efficacia dal 2013, una <b>compartecipazione delle province alla tassa automobilistica sugli autoveicoli</b> .		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 20, co. 2	<b>Regolamento</b> da adottare ai sensi dell'articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' <b>imposta di scopo provinciale</b> .	Entro il <b>31 ottobre 2011</b>	
Art. 21, co. 3	<b>Decreto del Ministro dell'interno</b> che stabilisce le modalità di <b>riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio</b> .		D.M. Interno 4 maggio 2012 (G.U. n. 145 del 23/12/2012), 10 dicembre 2013 (G.U. n. 295 del 17/12/2013); 24 ottobre 2014 (G.U. n. 260 del 8/11/2014)
Art. 24, co. 2 e 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze che attribuisce specifiche <b>fonti di entrata alle città metropolitane</b> e che attribuisce alle città metropolitane la facoltà di istituire un' <b>addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali</b> .		
Art. 24, co. 6	<b>Regolamento</b> da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' <b>imposta di scopo della città metropolitana</b> .	<b>Entro 1 anno</b> dall'entrata in vigore del decreto <b>(27 maggio 2012)</b>	
Art. 27, co. 1	<b>Determinazione annuale</b> da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, <b>dei costi e dei fabbisogni standard regionali</b> .		<i>Per il 2013 raggiunta intesa in Conferenza Stato-Regioni il 19 dicembre 2013</i>
Art. 27, co. 5	<b>Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, di definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza per la scelta delle <b>"regioni di riferimento"</b> ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.		Delibera P.C.M. 11 dicembre 2012 (G.U. n. 135 del 11/6/2013)
Art. 35, co. 2	Convocazione della riunione di insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica	<b>Entro 30 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto <b>(26 giugno 2011)</b>	<b>10 ottobre 2013</b>
Art. 37, co. 2	<b>Decreto del Ministro dell'economia e finanze</b> che istituisce, nell'ambito della COPAFF, una <b>specifica struttura di segreteria</b> per lo svolgimento delle <b>funzioni di supporto</b> alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e di <b>raccordo</b> con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.		
Art. 39, co. 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> che istituisce presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, un <b>tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario</b> .	<b>Entro 60 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto <b>(26 luglio 2011)</b>	

**Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88**  
***“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”***

N.B. Non è prevista l’emanazione di specifiche disposizioni attuative.

**Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126)**

**“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”**

(G.U. n. 172 del 26 luglio 2011)

*Entrata in vigore: 10 Agosto 2011*

N.B. Le disposizioni del titolo I (*Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali – artt. 1-18*) si applicano a decorrere dal 2015;

Le disposizioni del titolo II (*Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario – artt. 19- 35*) si applicano a decorrere dal 2012, anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
1, comma 4	Con i <b>decreti legislativi</b> di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.		Comma abrogato dall'art. 1, lett. a), del d.lgs. correttivo 126/2014

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
3, comma 15	<p>15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con <b>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b>, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto.</p> <p>Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con <b>tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b>, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo</p>		
3, comma 16	<p>Nelle <b>more</b> dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno. In attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, <b>attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze</b>, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.</p>		Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 2 aprile 2015 concernente le modalità di ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (G.U. n.89 del 17 aprile 2015)

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
3-bis, comma 3	Con <b>decreto</b> del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet), cui possono essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali.		Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2014  Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 marzo 2015, di nomina dei componenti della Commissione Arconet
3-bis, comma 6	I principi contabili applicati sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.		
4, comma 6	Le amministrazioni trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.		
4, comma 7	Le amministrazioni pubbliche trasmettono le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con <b>decreto</b> del Ministro dell'economia e delle finanze.		
4, comma 7-ter	A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, l'allegato n. 6 può essere modificato con <b>decreto</b> del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.		
6	Con i <b>decreti legislativi</b> di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, viene definita la struttura della codifica della transazione elementare.  Eventuale integrazione o modifica della struttura della codifica della transazione elementare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.		Vedi Allegato 7 del d.lgs. correttivo 126/2014)

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
11	Gli schemi di bilancio sono modificati ed integrati con <b>decreto</b> del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.		
14, comma 3-ter	L'elenco delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato 14, è aggiornato con <b>decreto</b> del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.		
15, comma 2	Nell'elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie, indicato nell'allegato 13, è aggiornato con <b>decreto</b> del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.		
17, comma 6-ter	Gli enti strumentali delle amministrazioni ancora non coinvolti nella rilevazione SIOPE rinviano l'attuazione delle nuove regole contabili all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'attuazione della rilevazione SIOPE per gli enti del proprio comparto.		
17, comma 6-quater	Il prospetto di cui all'allegato 15, è aggiornato con <b>decreto</b> del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
18-bis, comma 4	Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con <b>decreto</b> del ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con <b>decreto</b> del ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.		
32, co. 3	Con il <b>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un <u>ulteriore</u> bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dalle Regioni e dalle ASL.	<b>7 gennaio 2012</b> (150 giorni)	
33, co. 2	Con il <b>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> di cui all'articolo 36, comma 2, è definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP (DM 18 giugno 2004 e DM 13 novembre 2007) necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello (allegato 16).	<b>7 gennaio 2012</b> (150 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011, articolo 16, co. 3, allegato 10 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)
33, comma 2-bis	Il prospetto di cui all'allegato 16, è aggiornato con <b>decreto</b> del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali.		
34	<i>Eventuali</i> aggiornamenti degli schemi tecnici allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.		
35	Con <b>decreto del Ministro della salute</b> vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
36, co. 2	<p>Con <b>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti: <b>le modalità della sperimentazione</b>, i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione.</p>	<p><b>8 dicembre 2011</b> (120 giorni)</p>	<p>D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)</p>
36, co. 4	<p>Con <b>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b>, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica.</p>	<p><b>7 gennaio 2012</b> (150 giorni)</p>	<p>D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)</p> <p><b>Sostituito dal</b> D.P.C.M. 25 maggio 2012 (G.U. n. 129 del 5.6.2012)</p> <p><i>Integrato dal</i> D.P.C.M. 29 marzo 2013 (G.U. n. 110 del 10.5.2013)</p> <p>Per il 2014 le amministrazioni sono state individuate con D.P.C.M. 15 novembre 2013 (G.U. n. 278 del 27.11.2013)</p>

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
36, co. 5	<b>Dopo la fase di sperimentazione</b> , con i <b>decreti legislativi</b> di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili.		Vedi Allegati del d.lgs. correttivo 126/2014
36, co. 6	<b>Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.	<b>8 dicembre 2011</b> (120 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011, articolo 4 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)
37, comma 4	Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, e i risultati della gestione di competenza e di cassa aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con <b>decreto</b> del Ministro dell'economia e delle finanze.		
47, comma 3	Gli organismi strumentali delle regioni che svolgono la funzione di organismo pagatore dei fondi europei trasmettono il proprio bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, il consuntivo e i dati concernenti le operazioni gestionali alla banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con <b>decreto</b> del Ministro dell'economia e delle finanze.		
70, comma 3	Le regioni accedono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità previste con apposito <b>decreto</b> del Ministro dell'economia e delle finanze.		
74 (art. 151 TUEL)	I termini di presentazione del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione possono essere differiti con <b>decreto</b> del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.		
74 (art. 154, comma 3, TUEL)	Con <b>decreto</b> del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
74 (art. 157, comma 1-quater, TUEL)	Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, ed i risultati della gestione aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con <b>decreto</b> del Ministro dell'economia e delle finanze.		

**Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149**  
**“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”**

(G.U. n. 219 del 20 settembre 2011)

*Entrata in vigore dal 5 ottobre 2011*

<b>Norma</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Termine adozione</b>	<b>Attuazione</b>
1, co 5	Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria	<b>4 dicembre 2011</b> (60 giorni)	<i>Comma dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013</i>
4, co. 5	Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.	<b>3 gennaio 2012</b> (90 giorni)	D.M. Interno 26 aprile 2013 (G.U. n. 124 del 29/05/2013)
5, co. 2	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definite le modalità di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.		<b>Comma abrogato dall' art. 1-bis, comma 4, lett. c), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174</b>
9, co. 2	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi.	<b>entro il 30 novembre 2011</b>	
10, co. 2	Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano contribuito all'accertamento, nonché le relative modalità di attribuzione.	<b>3 gennaio 2012</b> (90 giorni)	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
10, co. 3	Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA, sono stabilite le modalità tecniche di accesso per le Province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale.	<b>3 gennaio 2012</b> (90 giorni)	
12, co 1 e 3	Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica. Qualora l'accordo non sia raggiunto entro 1 anno (5 ottobre 2012) si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.	<b>Annualmente</b>	
15, co. 1	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali.		

**Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61****“Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.”**

<b>Norma</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Termine adozione</b>	<b>Attuazione</b>
Art. 2, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione del maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica.	<b>2 dicembre 2012</b> (entro 6 mesi dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 2 e 3	Stipula di una intesa istituzionale di programma tra Roma capitale, la Regione Lazio e le amministrazioni centrali competenti per l'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica. L'intesa istituzionale di programma è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata.		
Art. 3, co. 6-bis	Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione definitiva della delibera del Comune di Roma per la eventuale rimodulazione del programma degli interventi per Roma Capitale.		
Art. 10, co. 1-bis	Delibera del Consiglio dei Ministri che autorizza un piano sulla base del quale il Sindaco emana ordinanze straordinarie e urgenti per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all'inquinamento atmosferico o acustico		
Art. 14, co. 1	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma capitale.	<b>31 agosto 2012</b> (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)	